

## 10

Ma se queste Merci fossero del genere delle proibite , o contrabbandate, come all'Articolo 24.º dei Capitani, ed al 25.º del Titolo Marinari. Il Capitano dovrà assolutamente farle sbarcare, rifondendo tutte le Spese a carico delle Merci medesime. Quando poi le Merci stesse non si scuoprifsero, che nel corso del Viaggio, il Capitano dovrà a sua indennità depositarle nell'Offizio del Magistrato, o del Rappresentante, o del Console, o in altro Pubblico Offizio competente del primo Luogo, dove approdasse, per esser ivi vendute, ed irremissibilmente fiscato il netto loro ritratto; il quale farà disposto un terzo ad arbitrio del Magistrato, Rappresentante, Console, od altro Pubblico Offizio, che ne avrà fatto fare la vendita; un terzo diviso metà al Bastimento, e metà a beneficio dell' Equipaggio; e l' altro terzo finalmente farà devoluto all'Ospitale dei Marinari Invalidi di questa Città.

## 11

Se il Mercante volesse, durante il Viaggio, scaricare le proprie Merci, farà non ostante tenuto a pagar per intero il Nolo pattuito, purchè però egli non fosse costretto a sbarcarle per il fatto del Capitano.

## 12

Qualora il Bastimento fosse noleggiato con pattuita Stalia

or-